

Prot. N. 1006/13/ME.



## TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA

Presidenza

### CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

AI SENSI DELL'ART. 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 2000 N. 274  
E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

\*\*\*\*\*

l'anno 2013 il giorno 30 del mese di ottobre

tra

il Tribunale della Spezia C.F. 80010970111 che interviene al presente atto nella persona del Presidente f.f. dott. Francesco Sorrentino con sede alla Spezia, in Viale Italia 142, su delega del Ministro della Giustizia di cui al DM 16 luglio 2001,

e

l'ente AVIS Comunale della Spezia, con sede in Via C. Caselli, 19 – 19126 La Spezia, in persona del Sig. SOMMOVIGO Fiorino Domenico, nato a La Spezia il 07/05/1947, nella qualità di Presidente pro-tempore, denominato d'ora in avanti "Associazione" si conviene e si stipula quanto segue

#### **PREMESSO**

- che l'art. 186, comma 9 *bis* e l'art. 187 comma 8 *bis* del Codice della Strada, come modificati dalla legge 29.7.2010, n. 210, prevedono che il giudice può sostituire la pena,

detentiva e pecuniaria, con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita in favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze;

- che l'art. 2, co. 1, del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nel citato art. 186, comma 9 *bis* del Codice della strada, e nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con decreto 16.7.2001;

#### CONSIDERATO

che il l'Associazione è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate, nella misura massima di numero due unità contemporaneamente.

si conviene quanto segue

#### ART.1

##### (Attività da svolgere)

L'Associazione consente che i condannati alla sanzione del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa.

A tal proposito, il predetto ente specifica che, presso le proprie strutture, l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, potrà avere ad oggetto le seguenti prestazioni:

- a) Lavori di giardinaggio e manutenzione ordinaria della Sede.
- b) Lavori di segreteria
- c) Collaborazione con l'equipe impiegata nella raccolta sangue.
- d) Collaborazione per l'attività di promozione e associativa.

## **ART.2**

### **(Modalità di svolgimento)**

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento giudiziario, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 274/2000, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

L'attività avrà svolgimento durante l'attività dell'Associazione:

La sede è operativa dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 dal lunedì al venerdì.

Le attività di raccolta sangue, secondo il calendario validato dalla Direzione Sanitaria dell'ASL 5 Spezzino, comporta l'inizio del servizio alle ore 7,00 e termina di massima entro le ore 12,00; il riposo settimanale ricadrà normalmente nella giornata di domenica, fatto salvo eventuali raccolte e/o attività in tale giorno, in tal caso il riposo sarà anticipato o posticipato.

## **ART.3**

### **(Coordinatori delle prestazioni)**

L'Associazione individua, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, nel seguente soggetto la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, oltre che di inserirli nei diversi ambiti lavorativi: Presidente, SOMMOVIGO Fiorino Domenico. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l'attuazione della presente convenzione.

#### **ART. 4**

##### **(Modalità di trattamento)**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Associazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, comma 2 e seg., del citato Decreto Legislativo.

L'Associazione si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.

#### **ART. 5**

##### **(Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali)**

E' fatto divieto all'Associazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E'obbligatoria l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Ai sensi del presente accordo per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, gli oneri per la copertura assicurativa sugli infortuni sul lavoro e malattie professionali sono a carico dell'Associazione;

#### **ART.6**

##### **(Violazione degli obblighi)**

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente, all'Ufficio di esecuzione penale esterna (U.E.P.E.) ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l'art. 56 del decreto legislativo.

#### **ART.7**

##### **(Relazione sul lavoro svolto)**

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

#### **ART.8**

##### **(Risoluzione della convenzione)**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del

Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'ente.

#### ART. 9

##### **(Relazione sull'applicazione della convenzione)**

L'Associazione predispone semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale, anche per posta elettronica ([tribunale.laspezia@giustizia.it](mailto:tribunale.laspezia@giustizia.it)).

#### ART.10


##### **(Durata dell'accordo)**

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione, e ha termine fino a quando una delle parti non recede per iscritto dalla presente convenzione.

Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere incluso nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generali Affari Penali.

Il presente atto, composto di sei pagine dattiloscritte, viene letto, confermato e sottoscritto.

IL RAPPRESENTANTE  
DELL'ASSOCIAZIONE  
Fiorino Domenico Sommovigo



IL PRESIDENTE f.f.  
DEL TRIBUNALE  
Francesco Sorrentino

